

CAMERA DEI DEPUTATI N. 444

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNI, BELLINI

Legge quadro sul servizio di vigilanza ecologica volontaria

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai problemi della nostra società non si può rispondere solo con l'azione del Governo e l'iniziativa privata: il volontariato deve diventare una componente essenziale dell'essere cittadino, così come lo è lavorare, andare a scuola, rispettare le leggi.

Il fenomeno del volontariato di gruppi ed associazioni ha presentato negli anni recenti in Italia uno sviluppo considerevole: l'IREF (Istituto ricerche educative e formative), nel 1994, ha rilevato che circa 9 milioni di italiani risulterebbero iscritti in qualche associazione con scopi prevalenti di privato sociale. Circa due milioni fra questi operano nel contesto dell'associazionismo socio-assistenziale.

Esistono almeno 35 mila tra associazioni, fondazioni, gruppi informali e coo-

perative che operano nell'ambito del volontariato. Contano su un numero altissimo di aderenti: si calcola che almeno dieci milioni di italiani prestino a queste organizzazioni il loro sostegno.

La FIVOL (Fondazione italiana per il volontariato) ha tracciato un identikit delle persone impegnate nel settore. Non sono particolarmente caratterizzate per età (oscillano infatti tra i 30 e i 65 anni), molti hanno un titolo di studio (più del 42 per cento almeno il diploma di scuola media superiore). Le donne hanno spesso una prevalenza numerica (in oltre duemila organizzazioni la presenza femminile è del 70 per cento).

I volontari svolgono attività in molti campi, dalla sanità alla difesa dell'ambiente, dall'assistenza agli anziani alla pro-

tezione civile, dalla prevenzione e cura della tossicodipendenza all'assistenza nelle carceri.

Il primo vero riconoscimento delle organizzazioni di volontariato da parte dello Stato si è avuto nel 1991 con la legge n. 266 del 1991. Tale legge fissa criteri certi su cosa si intende per attività e organizzazione di volontariato (soggetti giuridici, attività, regole interne relative sia ai bilanci che agli organismi elettivi). La legge n. 266 del 1991 ha anche istituito un Osservatorio nazionale — il cui compito è quello di dare sostegno ai progetti, promuovere ricerche, studi, dare supporti alla formazione — e ha istituito fondi speciali presso le regioni, attraverso i quali finanziare i cosiddetti « centri di servizio ». La legge dispone poi che ogni singola rappresentanza sia iscritta presso un « registro regionale generale ». Solo attraverso questo atto le organizzazioni di volontariato possono accedere a una serie di benefici e agevolazioni (acquistare beni immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari, accedere ai contributi statali) e soprattutto possono stipulare convenzioni con gli enti locali.

Hanno recentemente disciplinato la materia dell'associazionismo anche alcune regioni (Toscana, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna). Anche prima dell'approvazione della legge n. 266 erano intervenute in materia alcune regioni: Puglia (legge regionale n. 33 del 1974), Lazio (legge regionale n. 27 del 1975), Abruzzi (leggi regionali nn. 74 del 1950 e 75 del 1987), Umbria (legge regionale n. 22 del 1985) e Veneto (legge regionale n. 55 del 1983, poi abrogata).

Tutte le leggi in questione istituivano un albo o registro delle associazioni a carattere nazionale, regionale o comunque presenti sul territorio della provincia in cui viene richiesta l'iscrizione, come condizione indispensabile per la stipula di convenzioni con gli enti locali.

La legge della regione Emilia-Romagna prevede, a determinate condizioni, la cessione in uso gratuito alle associazioni di spazi e attrezzature e, come anche la legge

della Toscana, la possibilità di accesso ai servizi informativi regionali.

Le leggi del Piemonte e dell'Emilia Romagna istituiscono una Conferenza regionale sull'associazionismo con compiti di armonizzazione delle politiche in materia.

La regione Toscana ha istituito una consulta regionale dell'associazionismo che può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi ed altri atti regionali che interessino i campi di intervento delle associazioni; in Liguria è stato istituito un Osservatorio regionale. Peraltro, oltre a tale disciplina specifica della materia, tutte le regioni hanno legiferato in materia di contributi ad associazioni in vari settori: culturale, sportivo, assistenziale, di tutela dei consumatori, eccetera.

Sono poche le regioni che hanno legiferato specificatamente per le attività di volontariato ai fini ambientali.

Anche il volontariato ecologico è diventato un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese. Esso è uscito infatti dal carattere spontaneistico ed occasionale che lo ha caratterizzato negli anni ottanta con l'impegno di tanti cittadini nelle azioni di tutela ambientale ed è assunto a fenomeno organizzato ed istituzionalizzato in tante regioni, anche dopo l'entrata in vigore della legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991.

La valorizzazione di azioni individuali e collettive finalizzate al recupero di aree degradate, alla pulizia di aree urbane destinate a verde attrezzato, all'informazione e formazione dei cittadini sui temi ambientali, al soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, necessita di una normativa-quadro che formuli direttive alle regioni al fine di dotarsi di un servizio ecologico volontario e di avere delle guardie ecologiche volontarie.

La presente proposta di legge definisce le competenze dei diversi livelli istituzionali. I compiti di indirizzo e coordinamento sono esercitati dallo Stato e più precisamente dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno. Le regioni promuovono e sostengono le organizzazioni di volontariato. Le pro-

vince vigilano sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie. Entrambe assicurano l'integrazione delle funzioni e delle attività nelle diverse realtà territoriali.

L'incarico di guardia ecologica volontaria viene conferito dalla regione ed approvato dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo di appartenenza. La guardia ecologica volontaria presta giura-

mento davanti al sindaco ed è tenuta a frequentare corsi periodici di aggiornamento stabiliti dalla regione.

Le guardie ecologiche volontarie sono organizzate in gruppi e svolgono le loro attività sulla base di convenzioni con i soggetti organizzatori come prevede l'articolo 5 della presente proposta di legge.

Il Servizio ecologico volontario è disciplinato dalle leggi regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità ed oggetto).

1. La Repubblica riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico.

2. I cittadini possono partecipare al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 in forma solidaristica attraverso le organizzazioni di volontariato.

3. La presente legge disciplina il servizio di vigilanza ecologica volontaria e, nel quadro delle pubbliche funzioni, stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione di Stato, regioni ed enti locali, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

4. Nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad adottare norme o ad adeguare le proprie normative per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 2.

(Competenze istituzionali).

1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovono l'apporto ed il sostegno, il funzionamento e l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti nei rispettivi territori allo scopo di incrementare e migliorare la tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi eventualmente degli enti locali e di altri enti operanti in ambito regionale, istituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un servizio di vigilanza ecologica volontaria.

4. Le province, nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle funzioni amministrative ad esse delegate dalle regioni nonché in attuazione delle leggi regionali, vigilano sull'attività dei gruppi di guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto della loro autonomia.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione delle organizzazioni di volontariato i mezzi e le attrezzature da destinare all'espletamento del servizio ed individuano le modalità di integrazione delle funzioni e delle attività delle stesse con le funzioni e le attività di province, comuni, comunità montane, enti parco, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri nonché di strutture ed organismi che svolgono funzioni di protezione civile.

ART. 3.

(Servizio di vigilanza ecologica volontaria).

1. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria è prestato, senza armi, in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese, e non dà luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro.

2. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria si esplica tramite:

a) l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge;

c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell'ambito delle funzioni di protezione civile;

d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;

f) la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.

3. Il servizio di vigilanza ecologica volontaria è disciplinato dalle leggi regionali ed è svolto, secondo le direttive emanate dalle regioni, dalle guardie ecologiche volontarie, iscritte in apposito albo istituito presso ogni regione e organizzate nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5. Le guardie ecologiche volontarie sono soggette alla copertura assicurativa di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le regioni individuano gli ambiti di applicazione del potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie, che è

comunque conferito nelle seguenti materie:

- a) tutela del paesaggio, dei parchi e delle riserve naturali;
- b) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;
- c) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;
- d) osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;
- e) salvaguardia e protezione degli animali;
- f) salvaguardia dei beni artistici e storici;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) osservanza delle normative sull'inquinamento acustico, atmosferico ed idrologico.

ART. 4.

(Soggetti organizzatori).

1. La regione individua con propria legge i soggetti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a:

- a) redigere, d'intesa con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie, programmi per l'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria nei diversi ambiti territoriali di competenza, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento del servizio nonché le forme di redazione e di trasmissione di atti e dati;
- b) promuovere ed organizzare, con il concorso dei gruppi della guardie ecologiche volontarie, il reclutamento, la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;
- c) stipulare apposite convenzioni con i gruppi delle guardie ecologiche volontarie

di cui all'articolo 5, per lo svolgimento del servizio e per la definizione delle relative responsabilità;

d) stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio, compresa la copertura per le spese connesse alla tutela legale e per danni provocati a propri veicoli nell'espletamento del servizio;

e) assicurare la trasmissione alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento del servizio, nonché comunicare tempestivamente alle autorità medesime i verbali di accertamento di violazioni amministrative e penali, sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi dell'articolo 6;

f) mettere a disposizione dei gruppi dalle guardie ecologiche volontarie le risorse necessarie al rimborso delle spese sostenute nonché i mezzi e le attrezzature per l'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria.

ART. 5.

(Gruppi di guardie ecologiche volontarie).

1. I gruppi di guardie ecologiche volontarie sono disciplinati ed organizzati secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di attuazione e svolgono la loro attività sulla base di convenzioni con i soggetti organizzatori del servizio ecologico volontario, in conformità all'articolo 7 della medesima legge n. 266 del 1991.

ART. 6.

(Guardie ecologiche volontarie).

1. Le guardie ecologiche volontarie sono incaricate di svolgere il servizio previsto all'articolo 3, nell'ambito dei gruppi di cui all'articolo 5.

2. Le guardie ecologiche volontarie devono possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che le rendano idonee al servizio e comunque quelli previsti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Coloro che intendono svolgere il servizio di vigilanza ecologica volontaria devono:

a) aderire ad un gruppo di guardie ecologiche volontarie come aspirante;

b) frequentare il corso di formazione teorica;

c) effettuare il periodo di addestramento pratico;

d) superare l'esame finale teorico-pratico ed ottenere il brevetto di idoneità.

4. Le regioni, in conformità ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabiliscono durata e contenuto dei corsi di formazione per le guardie ecologiche volontarie e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale, ed organizzano annualmente, con il concorso dei gruppi di cui all'articolo 5, i predetti corsi di formazione.

5. L'incarico di guardia ecologica volontaria è conferito dal presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, con apposito atto di nomina, nel quale devono essere indicati:

a) i compiti oggetto dell'incarico;

b) le leggi e le altre norme di cui la guardia ecologica volontaria ha il potere di accertare la violazione, in conformità alle competenze attribuite alla regione o alla provincia autonoma in materia;

c) l'ambito territoriale di svolgimento dell'incarico;

d) il gruppo delle guardie ecologiche di appartenenza.

6. La nomina delle guardie ecologiche volontarie è approvata, entro trenta giorni dal relativo conferimento, con decreto dal prefetto della provincia in cui ha sede il gruppo di appartenenza ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che ha validità nell'intero territorio della provincia.

7. Le guardie ecologiche volontarie devono prestare giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

8. Durante il servizio le guardie ecologiche volontarie operano in qualità di pubblici ufficiali, devono essere munite di apposita tessera di identificazione e di un segno visibile di riconoscimento. Le regioni possono individuare un modello di divisa, un distintivo ed una tessera di riconoscimento omogenea per le guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio regionale.

9. Le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo immediatamente alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e). L'accertamento è svolto dalle guardie ecologiche volontarie in conformità all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le guardie ecologiche volontarie sono tenute a frequentare corsi periodici di aggiornamento ed a sottoporsi a prove di idoneità, secondo programmi periodici stabiliti dalla regione.

11. Le guardie ecologiche volontarie possono essere sospese dall'incarico per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore del servizio di vigilanza ecologica volontaria, sentito il gruppo di appartenenza, in caso di accertate irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di sospensione è comunicato al prefetto.

12. Il provvedimento di nomina della guardia ecologica volontaria può essere revocato dal presidente della giunta regio-

nale o della provincia autonoma, su proposta del soggetto organizzatore, sentito il gruppo di appartenenza nel caso di:

a) irregolarità particolarmente gravi, ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;

b) accertata persistente inattività;

c) perdita dei requisiti fisici, tecnici o morali di idoneità al servizio.

13. Il provvedimento di revoca è notificato al prefetto competente per territorio e dà luogo alla cancellazione dall'albo regionale delle guardie ecologiche volontarie.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie e transitorie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità ivi indicate.

2. Le regioni istituiscono nell'ambito dei propri bilanci appositi fondi per garantire l'attività dei gruppi della guardie ecologiche volontarie.

3. Le guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali vigenti, che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte di diritto all'apposito albo istituito presso la regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013910